

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 10.5.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIPPOLIS MASSIMILIANO [all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl], RUGGIERO MICHELE [Soggetto che ha svolto attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS] - [nota n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 08.03.2018].

Il Deferimento

Con provvedimento n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 8.03.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- l'Avv. Massimiliano Lippolis, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl:

a.) per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, per avere pattuito con il sig. Ciro Oreste Sirignano la corresponsione di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall'accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per aver rilasciato a tale calciatore, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a propria firma;

b.) per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver corrisposto al sig. Michele Ruggiero, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., il compenso per l'opera da quest'ultimo prestata in favore del sig. Ciro Oreste Sirignano in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

- il sig. Michele Ruggiero, soggetto che avrebbe svolto attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva:

a.) per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere egli prestato opera di assistenza al sig. Ciro Oreste Sirignano, pur non essendo iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza ed avendo ricevuto il compenso per l'attività svolta dall'appena citata Società, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

A seguito di esposto denuncia a firma dell'Avv. Massimiliano Lippolis del 21.6.2017 e relativi allegati, la Procura Federale avviava le indagini di rito da cui emergeva che:

- in sede di audizione del 19.10.2017, l'Avv. Massimiliano Lippolis dichiarava che al momento della sottoscrizione dell'accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015 con il sig. Ciro Oreste Sirignano, costui ed il sig. Michele Ruggiero gli avevano chiesto una somma in contanti ulteriore rispetto a quella concordata ed indicata nel contratto sottoscritto pari ad € 16.000,00; a garanzia del pagamento di tale ulteriore importo, poi, il sig. Sirignano chiedeva l'emissione di titoli personali dello stesso Avv. Lippolis;
- a riscontro delle dichiarazioni veniva acquisito uno dei due titoli emessi dall'Avv. Massimiliano Lippolis sul proprio conto corrente dell'importo di € 8.350,00, recante la data del 20.11.2015; tale assegno, poi, a seguito di esibizione, veniva riconosciuto dall'allora dirigente apicale della Società in sede di sua audizione da parte della Procura Federale;
- sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, il sig. Ciro Oreste Sirignano ammetteva di avere pattuito con il presidente della AS Martina Franca 1947 Srl, Avv. Massimiliano Lippolis, un premio personale non riportato nel contratto stipulato con detta Società e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- lo stesso Avv. Massimiliano Lippolis, inoltre, dichiarava di aver corrisposto la somma di € 1.500,00 in favore del sig. Michele Ruggiero, specificando che lo stesso aveva assistito il sig. Sirignano in occasione della stipulazione dell'accordo economico sopra specificato;
- agli atti del procedimento venivano acquisite le copie di due assegni bancari emessi dalla Banca Popolare di Bari in favore di Ruggiero Michele, tratti sul con corrente n. 75 intestato alla Società Pubbli Valle D'Itria Srl, rispettivamente di € 1.250,00 del 15.9.2015 e di € 1.250,00 del 22.9.2015, recanti la dicitura: "agente Sirignano - attendiamo fattura"; tali titoli, poi, venivano trasmessi alla Procura Federale dal liquidatore dell'AS Martina 1947 Srl a controprova che il pagamento del sig. Ruggiero Michele era riconducibile direttamente a tale ultima Società e che trovava la propria causale nel compenso corrisposto al soggetto che aveva svolto attività di procuratore sportivo in favore del calciatore;
- dagli atti del procedimento emergeva anche che il sig. Ciro Oreste Sirignano non aveva conferito al sig. Michele Ruggiero, che non risultava iscritto all'epoca dei fatti nel registro dei

Procuratori Sportivi della F.I.G.C., alcuna procura di rappresentanza per la stipulazione del contratto con la AS Martina Franca 1947 Srl; tanto a fronte dell'attività da quest'ultimo prestata così come riferita dal presidente della Società e sostanzialmente ammessa anche dal calciatore;

Alla luce dell'istruttoria così espletata, la Procura incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il sig. Ciro Oreste Sirignano ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in corso di formalizzazione, e pertanto la sua posizione non è oggetto del presente procedimento.

Il dibattimento

Per il deferito Michele Ruggiero è comparso l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, che ha depositato mandato di rappresentanza. Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

La Procura Federale ha rassegnato le seguenti conclusioni-richieste:

- mesi 6 (sei) di inibizione, € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico dell'Avv. Massimiliano Lippolis;
- ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del sig. Michele Ruggiero.

L'Avv. Malagnini ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale Federale, essendo a suo avviso ogni questione concernente i Procuratori sportivi da devolvere all'apposita commissione di cui all'art. 9.1 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo.

I motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione proposta dalla difesa del Prof. Ruggiero in sede dibattimentale.

La stessa non può ritenersi fondata. È pacifico ed incontestato, infatti che, all'epoca dei fatti per cui si procede, il sig. Ruggiero non fosse più iscritto al registro dei Procuratori Sportivi tenuto presso la FIGC, tanto è vero che in ciò si sostanzia l'infrazione disciplinare a lui ascritta. Il venir meno, *rectius* l'inesistenza della iscrizione abilitante a rivestire la qualifica di procuratore sportivo revoca in radice la competenza funzionale della apposita Commissione prevista dal Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, all'art. 9.1.

Il fatto, avendo tuttavia oggettiva rilevanza disciplinare in conseguenza della contrarietà ai principi dell'Ordinamento sportivo, rientra invece nella cognizione ordinaria del Giudice Federale anche, ma non solo, perché lo stesso ha coinvolto altri soggetti tesserati.

Il venir meno della qualifica del sig. Ruggiero, quale Procuratore sportivo, poi, non deve far sorgere dubbio sulla potestà del Tribunale di conoscere e giudicare nel merito, alla luce del disposto dell'art.1 bis, comma 5, del regolamento di Giustizia FIGC correttamente richiamato dalla Procura, secondo cui sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie regolamentari della FIGC anche *"..coloro che svolgano qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevate per l'Ordinamento Federale."*

Nel merito, deve essere ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale alla luce dei fatti emersi in sede di accertamento istruttorio e comprovati dalle oggettive dichiarazioni delle parti coinvolte aventi natura confessoria; fatti e circostanze che, peraltro, hanno trovato numerosi e concordi riscontri documentali.

In relazione agli addebiti contestati dalla Procura Federale all'Avv. Massimiliano Lippolis, va tuttavia precisato che quello di cui alla lett. b) del deferimento (violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015,) va epurato, sotto il profilo formale, da ogni riferimento a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 1 aprile 2015. Tale specifica normativa, infatti, è riferita esclusivamente ai soggetti che si iscrivano al suddetto Registro e la violazione della stessa non può concettualmente ipotizzarsi in capo a tesserati aventi diversa qualifica.

Analoga considerazione deve essere svolta a proposito dell'addebito mosso al sig. Ruggiero il quale, avendo all'epoca dei fatti già da tempo perduto la specifica qualifica di Procuratore sportivo, non può essere destinatario degli effetti delle previsioni dello specifico Regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale, dichiara la responsabilità disciplinare:

- dell'Avv. Massimiliano Lippolis, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl:

a.) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, per avere pattuito con il sig. Ciro Oreste Sirignano la corresponsione di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall'accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per aver rilasciato a tale calciatore, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a propria firma;

b.) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver corrisposto al sig. Michele Ruggiero, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., il compenso per l'opera da quest'ultimo prestata in favore del sig. Ciro Oreste Sirignano in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

- del sig. Michele Ruggiero, ai sensi 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prestato opera di assistenza al sig. Ciro Oreste Sirignano, senza essere iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015 ed altresì senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, ricevendo per tale attività apposito compenso dalla Società

sportiva così da determinare anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto tra le parti negoziali.

Per l'effetto, dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico dell'Avv. Massimiliano Lippolis;
- ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del sig. Michele Ruggiero.

[180] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO [all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl], SOCIETÀ MATERA CALCIO Srl - (nota n. 8465/521pf17-18/GC/GP/ma del 12.03.2018).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 8465/521pf17-18/GC/GP/ma del 12.03.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Taccogna Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e rappresentante legale della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 28 del 29/05/2017, immediatamente esecutiva, al pagamento della somma di € 4.524,54 che il T.F.N. aveva posto a carico della Società Matera Calcio Srl quale saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso, di spettanza della Società SC Caronnese SSD ARL, in relazione alla disputa della gara Matera-Caronnese del 31/07/2016, valevole per la Tim Cup 2016; violazione protrattasi anche dopo la decisione dalla Corte Federale d'Appello di cui al C.U. n. 39 del 01/09/2017 per effetto della quale la decisione di primo grado è divenuta definitiva;
- la Società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

Con esposto in data 06/10/2017 (acquisito il 09/10/2017 al numero 2742 del protocollo della Procura Federale) ad oggetto "*Matera Calcio/S.C. Caronnese – Tim Cup 31/07/2016 C.U. N. 019/CFA (2017/2018) – Corte Federale D'appello IV^ SEZ.*" a firma del sig. Vannini Luca, rappresentante legale, Direttore Generale della Società SC Caronnese SSD ARL, veniva segnalato il mancato adempimento da parte della Società Matera Calcio dell'obbligo di corrispondere alla S.C. Caronnese la somma di € 4.541,52, dovuta a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara Matera-Caronnese di TIM CUP del 31/07/2016; somma mai corrisposta trascorsi i 30 giorni dalla comunicazione e nonostante numerose richieste e diffide. La Procura, avviate le indagini di rito, accertava l'esistenza del suddetto obbligo sulla scorta dei seguenti atti:

1) Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 28 del 29/05/2017;

2) Decisione della Corte Federale d'Appello di cui al C.U. n. 39 del 01/09/2017;

3) Verbale di audizione, in data 20/12/2017, del Direttore Generale e rappresentante legale della Società SC Caronnesse SSD ARL, sig. Vannini Luca;

4) Verbale di audizione, in data 13/01/2018, dell'Amministratore Unico e rappresentante legale della Società Matera Calcio Srl, sig. Taccogna Antonio;

Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto. I deferiti hanno depositato memorie difensive in vista dell'udienza dibattimentale.

Il dibattimento

Per la Società, è presente il Segretario sig. Leoni.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha concluso chiedendo:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Taccogna Antonio;
- ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

La Società, si è riportata alla memoria difensiva e ha concluso chiedendo il proscioglimento o in subordine l'irrogazione di una sanzione minima.

I motivi della decisione

L'esistenza dell'obbligo a carico del Matera Calcio non è contestata, essendo peraltro stata accertata e dichiarata dalla decisione della Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale sopra richiamata e successivamente confermata dalla Corte Federale d'appello.

La Società, con la memoria difensiva del 4 maggio 2018 ribadita in dibattimento, ha sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità nell'accaduto. Essa ha evidenziato di avere agito in buona fede per avere a suo tempo segnalato problemi di liquidità a cagione dei quali aveva confidato che la Lega, come asseritamente accaduto in altre in altre situazioni e circostanze, si sarebbe sostituita ad essa nel pagamento per poi comminarle una sanzione pecuniaria di €1.000,00 salvo regolazione contabile dare/avere con la Società stessa.

In particolare, sostiene che il Matera, con PEC del 29 agosto 2018 (trattasi di evidente errore materiale per "2017"), avrebbe autorizzato la Lega a surrogarsi nel pagamento di cui trattasi.

Il Collegio reputa non persuasiva la tesi difensiva.

In disparte la considerazione, apprezzabile sul piano logico, che la stessa tesi, ove scriminante, avrebbe potuto essere spesa nella sede più propria del procedimento dinanzi la Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale, eventualmente al fine di evitare la pronuncia di condanna, ciò che rileva è che quanto affermato dalla Società non ha trovato alcun riscontro nella documentazione allegata alla memoria difensiva.

In tale memoria, infatti, si richiama la lettera del 29 agosto 2017 che però, a ben vedere, risulta emessa in risposta all'Avv. Lorenzo Signorini (che aveva intimato diffida per conto della Società Caronnesse), ed alla Lega inviata solo per conoscenza.

Il contenuto della stessa lettera, poi, lamenta la mancata riscossione di crediti e la non conoscenza delle motivazioni della delibera “*de qua*”, assicurando che la Lega avrebbe provveduto al pagamento una volta “ricevuta la comunicazione ufficiale”.

Ebbene, premesso che non è stato fornito un minimo principio di prova in ordine alla dedotta circostanza per cui la Lega avrebbe dovuto svolgere questo ruolo di “surroga” nei pagamenti, ovvero se per tutte o solo per alcune tipologie di debito delle Società aderenti, dirimente nel caso in esame s'appalesa il fatto che non risulta in atti documentato alcun riscontro probatorio che la comunicazione ufficiale sia stata recapitata alla Lega né che, fosse anche in via non ufficiale o informale, il Matera abbia in qualche modo conferito mandato alla Lega per la surroga del pagamento.

Tale funzione, infatti, non è in grado di assolvere la citata nota del 29 agosto in quanto indirizzata alla Lega solo “per conoscenza” ed in assenza di altre comunicazioni formali.

In altri termini, manca in atti ogni elemento utile ed idoneo per ritenere che il Matera avesse conferito alla Lega una delega di pagamento o.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale, dichiara la responsabilità disciplinare dei deferiti per i fatti loro addebitati.

Dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Taccogna Antonio;
- ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 21 maggio 2018.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
 Roberto Fabbricini